

Assicurazione per i fabbricati civili

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: HDI Assicurazioni S.p.A.

HDI
ASSICURAZIONI

Prodotto: Fabbricato HDI

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i fabbricati civili per incendio, responsabilità civile, cristalli, tutela legale, energia alternativa, assistenza e danno all'ambiente.



Che cosa è assicurato?

Che cosa è assicurato?

Sezione **INCENDIO**: indennizza i danni ai beni assicurati causati da incendio, fulmine, esplosione e scoppio.

La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali diretti causati al Fabbricato da:

- ✓ caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate da essi;
- ✓ onda sonica determinata da superamento del muro del suono da parte di aeromobili;
- ✓ urto di veicoli stradali non appartenenti all'Assicurato, in transito sulla pubblica via;
- ✓ caduta di ascensori e montacarichi compresi i danni all'impianto;
- ✓ furto di fissi ed infissi di proprietà ed uso comune o guasti arrecati agli stessi dai ladri, comprese le porte di accesso alle unità immobiliari, abitative e non, le porte di box e delle cantine;
- ✓ fumo, gas e vapori fuoriusciti per guasto improvviso negli impianti per la produzione di calore

La Società indennizza altresì:

- ✓ gli oneri di urbanizzazione da pagare al Comune;
- ✓ le spese per il rimpiazzo di combustibili in caso di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del Fabbricato assicurato;
- ✓ guasti allo scopo di impedire o di arrestare l'Incendio causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità;
- ✓ le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residui del Sinistro;
- ✓ i danni derivanti dalla perdita di pugnone o mancato godimento del Fabbricato, locato od abitato dall'Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino;
- ✓ le spese del perito che il Contraente avrà nominato, nonché la quota parte di spesa a carico del Contraente stesso a seguito di eventuale nomina del terzo Perito.
- ✓ i danni occorsi ai beni di proprietà condominiale di uso comune.

È prevista la possibilità di ampliare la copertura acquistando garanzie facoltative (si veda il DIP Aggiuntivo).

Sezione **RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E OPERAI**: tiene indenne l'Assicurato da quanto egli sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per:

- ✓ morte e lesioni personali;
- ✓ danneggiamenti a cose ed animali;
- ✓ in conseguenza di un Sinistro avvenuto per fatto accidentale verificatosi in relazione al rischio della proprietà del Fabbricato e degli impianti fissi per i quali è stipulata l'Assicurazione;
- ✓ da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
- ✓ dagli spazi adiacenti di pertinenza del Fabbricato, anche tenuti a giardino, compresi parchi, alberi, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in genere, compresi cancelli anche automatici;
- ✓ provocati dalla caduta di neve o ghiaccio non rimossi tempestivamente dal tetto del Fabbricato, compresi i danni ai veicoli in genere;
- ✓ provocati all'amministratore del Fabbricato, purché non condomino, per morte o lesioni gravi o gravissime come definite dall'art. 583 del Codice Penale;
- ✓ causati da Incendio, esplosione e Scoppio.

È prevista la possibilità di ampliare la copertura acquistando garanzie facoltative (si veda il DIP Aggiuntivo).

Sezione **CRISTALLI**: garantisce il risarcimento delle spese sostenute per la sostituzione di lastre e cristalli del condominio o villa unifamiliare assicurata a seguito di rottura dovuta a qualsiasi causa.

Sezione **TUTELA LEGALE**: assicura spese giudiziali o stragiudiziali necessarie a tutela dei diritti dell'Assicurato in relazione al fabbricato indicato in polizza per i casi di Procedimento Penale per Delitto colposo o per contravvenzione, Procedimento Penale per Delitto doloso, purché



Che cosa non è assicurato?

Per le Sezioni **R.C.T.** e **Danno all'ambiente**, non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione:

- ✗ il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- ✗ quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente e quelle la cui responsabilità sia coperta dall'assicurazione;
- ✗ le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza o in occasione di lavoro o di servizio inerente alla manutenzione e pulizia del fabbricato e dei relativi impianti, nonché alla conduzione di questi ultimi.

La Sezione **Cristalli** non assicura:

- ✗ i lucernari

La Sezione **Tutela Legale** non copre:

- ✗ spese non concordate con DAS;
- ✗ spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;
- ✗ spese del legale per attività che non siano state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- ✗ spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, debba trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- ✗ spese rimborsate dalla controparte.
- ✗ onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio.
- ✗ spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà;
- ✗ costi relativi all'esecuzione forzata del titolo esecutivo oltre il secondo tentativo;
- ✗ pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- ✗ oneri fiscali.



Ci sono limiti di copertura?

Per le sezioni **Incendio**, **Responsabilità Civile verso terzi e operai**, **Cristalli**, **Energia Alternativa**, **Tutela Legale** sono esclusi i danni causati da:

- ! guerre, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità od operazioni belliche e simili (dichiarata o meno), guerre civili, ammutinamenti, tumulti popolari, sommosse militari, insurrezioni, ribellioni, rivoluzioni, usurpazione o presa militare del potere, legge marziale, confische, requisizioni o nazionalizzazioni o distruzione o danno alla proprietà (privata) in virtù o per ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica o locale
- ! esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche nonché la produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive
- ! c.d. "rischio informatico" o "cyber risk", come ad esempio distruzione di server, cancellazione di database clienti o ordini per azione erronea – anche colposa – da parte di un dipendente addetto alla gestione informatica, l'azione di un virus o malware;

Per le sezioni **Incendio**, **Cristalli**, sono esclusi i danni causati da:

- ! dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei componenti dei loro nuclei familiari e, se il Contraente è identificato come Persona Giuridica, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- ! movimenti tellurici, sedimenti o franamento del terreno, alluvioni, inondazioni, allagamenti, eruzioni vulcaniche, maremoti, mareggiate, maree;
- ! fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, anche se conseguenti a fulmine od

l'Assicurato sia prosciolto o con sentenza passata in giudicato, in caso di opposizione a sanzione amministrativa, in caso di danni extracontrattuali per fatto illecito di terzi, richieste di risarcimento per danni extracontrattuali avanzate da terzi, controversie di diritto civile legate a controversie contrattuali con fornitori, controversie di lavoro, controversie inerenti diritti reali sul fabbricato, opposizione contro una Sanzione Amministrativa
È prevista la possibilità di ampliare la copertura acquistando garanzie facoltative (si veda il DIP Aggiuntivo).

Sezione **ENERGIA ALTERNATIVA**: assicura i danni diretti e materiali a pannelli solari e fotovoltaici, causati da evento improvviso e accidentale, qualunque ne sia la causa.

Sezione **ASSISTENZA**: garantisce prestazioni di personale specializzato H 24 in caso di interventi d'emergenza quali:

- ✓ Invio di un idraulico in caso di emergenza;
- ✓ Interventi di emergenza per danni da acqua;
- ✓ Invio di un elettricista in caso di emergenza;
- ✓ Invio di un fabbro per interventi di emergenza;
- ✓ Invio di un artigiano per interventi ordinari;
- ✓ Invio di un sorvegliante;
- ✓ Rientro immediato – organizzazione del trasloco e del deposito del contenuto dei locali comuni;
- ✓ Invio impresa di pulizia;
- ✓ Informazioni legali;
- ✓ Recupero dati informatici;

È prevista la possibilità di ampliare la copertura acquistando garanzie facoltative (si veda il DIP Aggiuntivo).

Sezione **DANNO ALL'AMBIENTE**: assicura contro la c.d. "RC da inquinamento graduale" mediante tutela della Responsabilità Civile nonché interventi di emergenza e di ripristino, ad es. monitoraggi, analisi, redazione di documenti.

Sono previste estensioni di garanzia sempre operanti e la possibilità di ampliare la copertura acquistando garanzie facoltative (si veda il DIP Aggiuntivo).

altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione, salvo quanto previsto dalla garanzia FE se richiamata in polizza ed operante
! gelo, salvo quanto previsto dalla garanzia GE se richiamata in polizza ed operante.

Per la Sezione **Tutela legale** la garanzia è esclusa per:

- ! danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- ! procedimenti e controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o natanti e aerei
- ! materia fiscale e tributaria ad eccezione dei procedimenti penali derivanti da violazioni di legge in tali materie
- ! materia amministrativa ad eccezione di quando deve essere presentata opposizione contro una sanzione amministrativa
- ! controversie e procedimenti riferibili ad un Fabbricato diverso da quello indicato in polizza
- ! operazioni di acquisto, vendita o costruzione di beni immobili
- ! operazioni di compravendita di beni mobili registrati
- ! vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
- ! fatti dolosi dell'Assicurato;
- ! vertenze con condomini o conduttori, se non è stata sottoscritta la relativa estensione facoltativa;
- ! tutti gli eventi non previsti nell'oggetto dell'assicurazione.



Dove vale la copertura?

✓ Per tutte le Sezioni l'assicurazione vale in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino



Che obblighi ho?

Quando si sottoscrive il contratto, si ha il dovere di fare dichiarazioni veritiera, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio nonché i cambiamenti che comportano una variazione del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiera, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della Compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei confronti dell'assicurato per i danni pagati ai terzi danneggiati nonché la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia nei termini e con le modalità previste contrattualmente e fare quanto gli è possibile per contenere o diminuire il danno.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Di norma, la rata successiva di premio viene corrisposta ad ogni scadenza annuale, ma il premio annuo può essere frazionato in rate semestrali, quadriennali, trimestrali, con applicazione degli interessi di frazionamento in misura rispettivamente del 3%, del 4% e del 5% rispetto al premio annuo previsto dalla tariffa, ed in tale caso le rate vanno pagate alle scadenze stabilite.

Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti consentiti dalle norme vigenti. Il premio è comprensivo di imposte secondo le aliquote in vigore alla data di emissione della polizza. In caso di contratti stipulati a distanza le modalità di pagamento del premio possono essere soggette ad alcune limitazioni.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia alle ore 24 del giorno indicato sulla scheda di polizza, a condizione che sia stato pagato il premio. In caso contrario la copertura comincia alle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento e fino alle successive scadenze.

La copertura termina alle ore 24 del giorno indicato sulla scheda di polizza. È inoltre prevista la possibilità di emettere un contratto poliennale con le seguenti modalità: durata pari o superiore a 2 anni e inferiore a 3 anni – sconto poliennalità 2%, durata pari o superiore a 3 anni e inferiore a 4 anni – sconto poliennalità 3%, durata pari o superiore a 4 anni e inferiore a 5 anni – sconto poliennalità 4%, durata pari o superiore a 5 anni – sconto poliennalità 5%. Non è prevista la possibilità di sospendere la copertura assicurativa.



Come posso disdire la polizza?

Alla scadenza contrattuale: salvo diversa pattuizione tra le Parti e salvo che non sia diversamente indicato sulla scheda di polizza, l'assicurazione è stipulata con tacito rinnovo. In questo caso, in mancanza di disdetta inviata da una delle Parti mediante lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata (PEC) almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nella scheda di polizza, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente. Se il contratto è stipulato senza tacito rinnovo, la polizza cessa alla scadenza contrattuale senza necessità di disdetta.

In caso di sinistro: dopo ogni sinistro, regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti hanno diritto di recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni secondo le modalità sopra indicate (nel caso in cui il Contraente/Assicurato "non sia un consumatore", tale facoltà è riservata unicamente alla Società; questa facoltà, tuttavia, viene estesa anche al Contraente, se trattasi di persona fisica).

In caso di ripensamento: esclusivamente se il contratto è stato stipulato a distanza, il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di recesso nei 14 giorni successivi alla data di conclusione del contratto ai sensi dell'art. 52 e segg. del D. Lgs. 206 del 2005 (codice del consumo).